



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 21/07/2015

ESECUTIVO DAL 24 /07/2015

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	4
Art. 2 - Interpretazioni di questioni particolari e del Regolamento.....	4
Art. 3 - Composizione	4
Art. 4 - Durata in carica	4
Art. 5 - Scioglimento anticipato	4
CAPO I - IL PRESIDENTE.....	5
Art. 6 - Presidente del Consiglio e sue attribuzioni.....	5
Art. 7 - Poteri del Presidente.....	5
CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI	6
Art. 8 - Consiglieri Comunali.....	6
Art. 9 - Entrata in carica dei Consiglieri	6
Art. 10 - Dimissioni dei Consiglieri	6
Art. 11 - Surrogazioni.....	6
Art. 12 - Decadenza dei Consiglieri	6
Art. 13 - Rimozione dei Consiglieri - Sospensione dei Consiglieri	7
Art. 14 - Sostituzione temporanea dei Consiglieri sospesi.....	7
Art. 15 - Diritto di iniziativa.....	7
Art. 16 - Diritto alla informazione - Visione documenti.....	7
Art. 17 - Attività di controllo dei Consiglieri Comunali e del Consiglio Comunale	8
Art. 18 - Diritto di esercizio del mandato elettivo	8
Art. 19 - Obbligo di presenza	8
Art. 20 - Obbligo del segreto	8
Art. 21 - Astensione facoltativa e obbligatoria	9
Allontanamento dalla sala dell'adunanza	9
Art. 22 - Responsabilità personale.....	9
CAPO III - I GRUPPI COSILIARI	9
Art. 23 - Costituzione e composizione dei gruppi.....	9
Art. 24 - Conferenza dei Capigruppo.....	10
CAPO IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI	10
Art. 25 - Costituzione e composizione delle Commissioni Consiliari	10
Art. 26 - Funzionamento delle Commissioni Consiliari	11
Art. 27 - Poteri delle Commissioni Consiliari.....	11
Art. 28 - Commissione Comunale per le pari opportunità.....	11
Art. 29 - Commissioni di controllo e garanzia e di indagine.....	11
TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	12
CAPO I - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE ED ADEMPIMENTI PRELIMINARI.....	12
Art. 30 - Modalità dell'invio degli avvisi di convocazione	12
Art. 31 - Termini di consegna dell'avviso di convocazione	12
CAPO II - DISCIPLINA DELLE RIUNIONI	13
Art. 32 - Sede consiliare.....	13
Art. 33 - Riunioni del Consiglio Comunale.....	13
Art. 34 - Pubblicità delle Sedute	14
Art. 35 - Sedute aperte o congiunte	14
Art. 36 - Partecipazione di Funzionari, Consulenti, Revisore dei Conti.....	14
Art. 37 - Comportamento del pubblico	14

Art. 38 - Disciplina degli interventi	15
CAPO III - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, COMUNICAZIONI.	15
Art. 39 - Interrogazioni.....	15
Art. 40 - Interpellanze.....	15
Art. 41 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze.....	15
Art. 42 - Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze	15
Art. 43 - Mozioni	16
Art. 44 - Presentazione e svolgimento delle mozioni.....	16
Art. 45 - votazione delle mozioni.....	16
Art. 46 - Domande d'attualità.....	16
Art. 47 - Presentazione di proposte di delibera da parte dei Consiglieri.....	16
Art. 48 - Emendamenti e proposte incidentali.....	17
Art. 49 - Ordine del giorno: redazione e pubblicazione	17
Art. 50 - Prima seduta del Consiglio	17
Art. 51 - Presidenza delle sedute consiliari.....	17
Art. 52 - Convocazione su richiesta di un quinto dei Consiglieri	18
Art. 53 - Deposito dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.....	18
Art. 54 - Approvazione delle linee programmatiche.....	18
Art. 55 - Svolgimento della discussione.....	18
Art. 56 - Richiesta che un argomento sia rinviato o non discusso	18
(questioni pregiudiziali o sospensive).....	18
Art. 57 - Richiesta di parlare per "fatto personale"	19
Art. 58 - Comportamento dei Consiglieri	19
Art. 59 - Conclusione delle adunanze.....	19
Art. 60 - Consiglieri Comunali scrutatori: designazione e funzioni.....	20
Art. 61 - Sistemi di votazione: votazione palese e votazione segreta	20
Art. 62 - Votanti	20
Art. 63 - Ordine delle votazioni	20
Art. 64 - Calcolo della maggioranza.....	21
Art. 65 - Irregolarità nella votazione.....	21
Art. 66 - Parità di voti.....	21
CAPO IV - I VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO	21
Art. 67 - La partecipazione del Segretario alla seduta	21
Art. 68 - Redazione dei verbali dell'adunanza - Deposito	22
TITOLO III - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO	22
Art. 69 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari.....	22
Art. 70 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta	22
Art. 71 - Pubblicazione delle deliberazioni	22
Art. 72 - Esecutività delle deliberazioni	23
Art. 73 - Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni.....	23
TITOLO IV - PROCEDIMENTI PARTICOLARI.....	23
Art. 74 - Mozione di sfiducia.....	23
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	23
Art. 75 - RegISTRAZIONI audiovisive	23
Art. 76 - Abrogazione di norme	23
Art. 77 - Approvazione del Regolamento e successive modifiche.....	23
Art. 78 - Pubblicità del Regolamento	24
Art. 79 - Rinvio	24
Art. 80 - Entrata in vigore.....	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dal vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21/10/2014.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del Consiglio Comunale.

Art. 2 - Interpretazioni di questioni particolari e del Regolamento

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dalla Stato o dal presente Regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente del C.C., ispirandosi ai principi generali, sentito il parere dei Capigruppo Consiliari e del Segretario Comunale.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere presentate per iscritto e sono sottoposte al Presidente C.C., il quale può sospendere la seduta per esaminarle e risolverle. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.
3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate, ove necessario, mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative.

Art. 3 - Composizione

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da n. 12 Consiglieri.
2. Il procedimento elettorale, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, la decadenza dall'incarico del Sindaco e dei Consiglieri, sono stabiliti dalla legge.

Art. 4 - Durata in carica

1. Il Consiglio Comunale dura in carica per il periodo stabilito dalla legge e sino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 5 - Scioglimento anticipato

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto anticipatamente ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. I Consiglieri Comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esteri loro eventualmente attribuiti.

CAPO I - IL PRESIDENTE

Art. 6 - Presidente del Consiglio e sue attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente eletto tra i propri membri, con votazione, a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti il consenso.
2. Non possono essere eletti il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri in conseguenza dell'esito della consultazione elettorale.
3. Non possono presiedere le adunanze convocate per discutere o deliberare sul conto consuntivo o sul rendiconto delle stesse gestioni il Presidente del Consiglio Comunale o il Consigliere anziano che abbiano partecipato, nella qualità di Sindaco o di Assessore, alla gestione sulle quali il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare.
4. Ove necessario, onde far fronte ad eventuali incompatibilità derivanti dalla situazione di cui al comma precedente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano non incompatibile con la carica.
5. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.
6. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.
7. In caso di parità entrano in ballottaggio il Consigliere o i Consiglieri più anziani di età.
8. Risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.
9. E' facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo.
10. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso, può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
11. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.
12. Il Presidente Consiglio Comunale, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è sostituito nelle sue funzioni, dal Consigliere anziano. L'anzianità dei Consiglieri è determinata dalla maggiore cifra elettorale individuale (costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza).

Art. 7 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale.
In particolare:
 - a) Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - b) Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - c) Assicura la complessiva programmazione dell'attività consiliare e ne è responsabile;
 - d) Attribuisce la facoltà di intervento;
 - e) Precisa i termini delle questioni su cui si discute e si vota;
 - f) Assicura l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato;
 - g) Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
 - h) Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
 - i) Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - j) Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dei regolamenti dell'Ente.
2. Il Presidente Consiglio Comunale esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 8 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni **senza** vincolo di mandato.
2. I Consiglieri Comunali, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
 - presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
 - accesso come prevede la legge ed il relativo Regolamento.
3. I Consiglieri Comunali per l'esercizio delle proprie attribuzioni hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali ed Enti dipendenti copie di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato. A tale riguardo non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti, né l'interesse alla stessa. In nessun caso il Consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Non possono essere oggetto dell'accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge ovvero per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente del C.C., sentito il Segretario Comunale a norma di Regolamento.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni, salvo rinuncia espressa in apposito atto deliberativo.
5. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri Comunali, agli Assessori, al Sindaco, che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con il Comune medesimo. In caso di sentenza definitiva di condanna o di patteggiamento, il Comune chiederà all'Amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni giudizio.

Art. 9 - Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, nel caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida.

Art. 10 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del T.U. n. 267/2000.

Art. 11 - Surrogazioni

1. Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 12 - Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica qualora senza un motivo restino assenti per cinque sedute consecutive del Consiglio.
2. Qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un Consigliere in carica, il Presidente del C.C. è tenuto a contestare, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni.

3. Nel caso che ritenga le giustificazioni prodotte non idonee a far venir meno la decadenza, ovvero qualora non siano state prodotte giustificazioni nel termine assegnato, iscrive all'ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale la proposta di dichiarare la decadenza del Consigliere interessato.
4. Il Consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati e procede alla surrogazione del Consigliere dichiarato decaduto, nella prima seduta utile da tenersi non oltre i venti giorni successivi.
5. I Consiglieri Comunali decadono di diritto dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o da quella in cui diventa definitivo il provvedimento di sospensione per una delle cause stabilite dall'art. 11 del Decreto Legislativo 235/2012.
6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.

Art. 13 - Rimozione dei Consiglieri - Sospensione dei Consiglieri

1. Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica con decreto del Ministro dell'Interno, quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere i Consiglieri qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.
3. I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 11 del Decreto Legislativo 235/2012.
4. La surrogazione dei Consiglieri rimossi ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la rimozione.

Art. 14 - Sostituzione temporanea dei Consiglieri sospesi

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
2. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia in altri Enti, istituzioni ed organismi.

Art. 15 - Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti.

Art. 16 - Diritto alla informazione - Visione documenti

1. Per documenti e informazioni pertinenti all'esercizio del mandato si devono intendere quelli idonei a chiarire la correttezza ed efficacia dell'attività dell'Amministrazione, anche con riguardo alla sua coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo approvato, e perciò i documenti recanti notizia e dati sull'andamento dell'attività amministrativa che l'amministrazione abbia formato o che comunque debba detenere.
2. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli atti del Comune ed a quelli degli Enti e delle aziende dallo stesso dipendenti, previa richiesta scritta al Segretario del Comune. Non occorre richiesta scritta per l'accesso agli atti afferenti l'ordine del giorno delle Sedute Consiliari.
3. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, copia di atti e documenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi, sempre che non sussista il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione Comunale o del diritto di riservatezza delle persone.
4. Il rilascio della copia avviene entro i 5 (cinque) giorni successivi a quello della richiesta.

5. Il rilascio contemporaneo di copia di più atti e di quelli particolarmente complessi avviene entro e non oltre il termine massimo di giorni 15 (quindici) successivi a quello della richiesta.
6. Il Segretario Comunale, qualora ravvisi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, informa, entro i termini di cui ai commi precedenti, il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale devono essere illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
7. Nessuna formalità è altresì richiesta per la consultazione:
 - Degli atti del piano regolatore generale, dei Regolamenti Comunali, delle ordinanze sindacali ed in genere degli atti che per legge sono depositati presso la Segreteria del Comune o presso altri uffici comunali a libera visione del pubblico;
 - Degli atti pubblicati o in corso di pubblicazione all'albo pretorio on-line.
8. I Consiglieri per la visione e la consultazione degli atti di cui al settimo comma possono rivolgersi direttamente ai Responsabili dei Servizi interessati.
9. È escluso il diritto di visione e di accesso per quegli atti o documenti la cui conoscenza o divulgazione possa costituire chiara ed ingiustificata violazione di legge a giudizio del Segretario Comunale.

Art. 17 - Attività di controllo dei Consiglieri Comunali e del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale ed i Consiglieri Comunali esercitano la funzione di controllo dell'attività del Comune, delle istituzioni, delle aziende e di enti, associazioni ed organismi dallo stesso dipendenti, attraverso:
 - a) La verifica del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nell'elenco annuale dei lavori pubblici;
 - b) La verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
 - c) L'esame del rendiconto ("conto consuntivo") della gestione e delle relazioni illustrative della documentazione allegata, ivi comprese le relazioni dei Responsabili dei Servizi funzionali;
 - d) Le relazioni annuali e periodiche del Revisore dei Conti.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di effettuare l'attività conoscitiva e di sindacato ispettivo di cui all'art. 43 del Decreto Legislativo n. 267/2000, attraverso la presentazione di interrogazioni ed interpellanze e mozioni.

Art. 18 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei Consigli Comunali, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i Consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei Consigli si protraggano oltre mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
3. Le assenze dal servizio di cui al comma precedente sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da Enti pubblici economici sono a carico dell'Ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche. L'Ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.

Art. 19 - Obbligo di presenza

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni permanenti di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenze al Presidente del C.C. , prima della seduta consiliare o della Commissione.

Art. 20 - Obbligo del segreto

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi.

Art. 21 - Astensione facoltativa e obbligatoria – Allontanamento dalla sala dell'adunanza

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e esercitano tale facoltà facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione.
2. I Consiglieri astenuti di cui al precedente comma uno concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla votazione di delibere riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli Enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
4. Il divieto di cui al comma tre comporta per i Consiglieri interessati anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; detti Consiglieri non vengono computati al fine della formazione del numero legale della seduta.
5. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i Piani Urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.
6. Se il Consigliere Comunale si allontana definitivamente dall'aula deve, prima di lasciare la sala avvisare il Segretario Comunale.

Art. 22 - Responsabilità personale

1. Il Consigliere Comunale è responsabile esclusivamente dei voti espressi a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi, ovvero abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 23 - Costituzione e composizione dei gruppi

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Possono formare anche più gruppi consiliari di almeno due componenti. Ogni gruppo consiliare designa il suo capogruppo.
2. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Ciascun gruppo deve far pervenire, prima dell'inizio della prima seduta, per iscritto al Segretario Comunale il nome del Capogruppo, con comunicazione sottoscritta da tutti i Consiglieri del suo gruppo. Sino a tale comunicazione, viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano, individuato in base al criterio descritto, con riferimento al Consigliere del gruppo di maggioranza, dal precedente art. 7, comma 10.
4. Il Sindaco nella prima seduta comunica al Consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi. Il Presidente del Consiglio Comunale le eventuali successive modificazioni.
5. Di ogni variazione della persona del Capogruppo deve essere data analoga comunicazione al Segretario Comunale.
6. Della designazione dei Capigruppo viene data comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale. _____ (Eliminato periodo)
7. I Capigruppo Consiliari comunicano alla Segreteria Generale il relativo domicilio.
8. Il Consigliere, che intende entrare a far parte di un gruppo diverso dal proprio, deve darne comunicazione scritta al Presidente del C.C. ed alla Segreteria, allegando l'accettazione da parte del capo del gruppo al quale intende aderire.

9. Il Consigliere che abbandona il proprio gruppo ha facoltà di crearne uno proprio o aderire ad un altro già esistente, in mancanza non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo.
10. Più Consiglieri non appartenenti ad alcun gruppo possono costituire un gruppo misto, con un proprio capogruppo. La comunicazione della costituzione del gruppo misto, sottoscritta da tutti i suoi componenti, deve essere data al Presidente del C.C. ed alla Segreteria. Nella prima seduta utile del consiglio comunale viene data comunicazione della designazione del capo del gruppo misto.

Art. 24 - Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 7, comma 10, è finalizzata ad assicurare una adeguata preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio; concorre a definire la programmazione dell'attività consiliare. Esercita altre funzioni ad essa attribuite dal Consiglio con appositi incarichi.
2. I Capigruppo, quando sono impossibilitati a partecipare alla riunione possono delegare un Consigliere possibilmente del proprio gruppo; la suddetta delega non può riguardare il Presidente del C.C.
3. Il Presidente del C.C. ha l'obbligo di convocare preventivamente la Conferenza dei Capigruppo per gli argomenti da trattare nelle sessioni ordinarie.

CAPO IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 25 - Costituzione e composizione delle Commissioni Consiliari

1. Per il miglior funzionamento delle istituzioni, il Consiglio Comunale può costituire delle Commissioni Consiliari.
2. Con la deliberazione istitutiva vengono definite la composizione, le competenze e la durata della commissione.
3. Ciascuna Commissione disciplina la propria attività attraverso un Regolamento apposito da approvarsi dal Consiglio Comunale.
4. Ciascuna Commissione è composta di norma da tre consiglieri, almeno uno dei quali è attribuito alla minoranza consiliare.
5. L'elezione della Commissione Consiliare viene fatta in Consiglio Comunale, con scrutinio separato, riservato, rispettivamente alla elezione dei componenti della maggioranza e della minoranza.
6. Il Consiglio Comunale, sentite le proposte, può procedere alla nomina con voto complessivo, espresso in forma palese, quando vi sia l'accordo fra tutti i gruppi.
7. I componenti della Commissione possono essere sostituiti, in caso di dimissioni, decadenza o per altra necessità, con designazione del proprio Capogruppo Consiliare comunicata al Sindaco ed al Presidente della Commissione.
8. Il Presidente della Commissione viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti, con voto palese, nella prima riunione della Commissione. Qualora, dopo due votazioni, nessun candidato raggiunga detto quorum, si procede ad una terza votazione nella quale risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti ed in caso di parità, il Consigliere con la cifra individuale più alta.
9. Possono essere, altresì, previste, per particolari questioni o materie, Commissioni Consiliari con un numero di componenti maggiore di tre in cui è garantita la partecipazione delle minoranze nella misura di un terzo dei componenti.
10. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
11. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende ed Istituzioni dipendenti dall'Ente, nonché in tutte le Commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 26 - Funzionamento delle Commissioni Consiliari

1. La prima riunione è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale e deve essere fissata entro 30 giorni dalla data nella quale è divenuta esecutiva la deliberazione della nomina dei componenti.
2. La convocazione è fatta dai Presidenti delle Commissioni, anche su richiesta di un componente. In tal caso, l'invio della convocazione deve essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione va fissata nei successivi 10 giorni.
3. La convocazione è fatta ordinariamente con avviso scritto con l'indicazione dell'ordine del giorno, recapitato ai componenti almeno 2 giorni liberi prima di quello della riunione. In caso di urgenza, la riunione è validamente convocata con comunicazione telefonica del Presidente all'interessato.
4. L'avviso della convocazione con l'indicazione degli argomenti è inviato anche al Sindaco.
5. Sostituisce il Presidente assente il componente della Commissione da lui designato nella seduta successiva alla sua nomina.
6. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi, non computandosi tra i votanti gli astenuti. Hanno diritto di voto esclusivamente i componenti della Commissione o loro sostituti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. L'assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive comporta la decadenza da componente della Commissione.
7. Il Sindaco e gli Assessori, ove richiesti, possono partecipare alle riunioni di ciascuna Commissione, con facoltà di intervenire nella discussione e di esporre relazioni.
8. Delle adunanze di ciascuna Commissione vengono verbalizzati in forma sintetica i pareri espressi dai presenti, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

Art. 27 - Poteri delle Commissioni Consiliari

1. La Commissione, per l'espletamento dei lavori, ha diritto di accesso a tutti gli atti del Comune, necessari ai propri lavori.
2. Le Commissioni possono chiedere l'audizione di chi sia in grado di fornire utili elementi conoscitivi. I dipendenti comunali ed i rappresentanti del Comune presso Enti, istituti, aziende o altre istituzioni hanno l'obbligo di fornire, se richiesti dalla Commissione, ogni informazione in loro possesso relativa ai loro compiti istituzionali.
3. Se il Consiglio Comunale conferisce alle Commissioni incarichi di studio su questioni specifiche, esse possono avvalersi anche dell'apporto di esperti esterni.

Art. 28 - Commissione Comunale per le pari opportunità

1. Il Comune, riconoscendo nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità tra uomo e donna.
2. Con apposito Regolamento, sarà istituita presso il Comune la Commissione Comunale per le pari opportunità tra uomo e donna. Detta Commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni dirette ed indirette nei confronti delle donne e di promuovere azioni positive per le pari opportunità tra i sessi.
3. Il Regolamento dovrà disciplinare la composizione, le modalità di nomina e le competenze della Commissione.

Art. 29 - Commissioni di controllo e garanzia e di indagine

1. Qualora vengano istituite Commissioni con finalità di controllo e di garanzia, viene sempre garantita la partecipazione della minoranza secondo il criterio proporzionale di un terzo dei componenti e viene attribuita la presidenza all'opposizione.
2. Nel caso in cui le Commissioni siano costituite da tre componenti, il Presidente è individuato nel componente della minoranza eletto in Consiglio Comunale, in sede di nomina della Commissione, a seguito di votazione riservata alla minoranza.
3. Nel caso in cui le Commissioni siano costituite da un numero di componenti superiore a tre, il Presidente, scelto tra i componenti di minoranza della Commissione, viene eletto nella prima seduta della Commissione, con votazione palese alla quale partecipano i soli Consiglieri appartenenti alla

minoranza. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano d'età.

4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta, può istituire, secondo i criteri di cui al primo comma, al proprio interno, su richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale o di due quinti dei Consiglieri, nonché su richiesta del Revisore dei Conti, una Commissione di indagine sull'attività dell'Amministrazione. L'oggetto, l'ambito e il termine di conclusione dei lavori sono determinati nella deliberazione istitutiva.
5. La Commissione di indagine ha accesso a tutti gli atti, anche riservati, relativi all'oggetto dell'indagine.
6. Non possono essere resi pubblici l'elenco delle persone da sentire, i risultati delle audizioni e ogni altra acquisizione istruttoria sino alla presentazione in Consiglio della relazione.
7. La relazione della Commissione al Consiglio espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini, escludendo le acquisizioni non connesse con l'oggetto dei lavori.
8. Alle Commissioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli precedenti.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE ED ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Art. 30 - Modalità dell'invio degli avvisi di convocazione

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella sede comunale. Può riunirsi anche in altro luogo del territorio comunale per casi di gravità o opportunità, su iniziativa del Presidente del C.C. o dei Consiglieri, previa valutazione del Presidente medesimo.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale, in base alle preferenze comunicate in forma scritta dal singolo Consigliere:
 - a) Tramite Posta elettronica certificata (P.E.C.) o altra strumentazione telematica all'indirizzo specificato dal richiedente, a condizione che ne venga notificata la ricezione;
 - b) Mediante consegna dell'avviso al domicilio o altro posto indicato per iscritto dal Consigliere Comunale. La consegna deve risultare o dalla sottoscrizione dell'interessato o da dichiarazione del messo comunale.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per i quali è già stata fatta la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al punto precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
4. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all'albo pretorio on-line contestualmente all'avviso di convocazione ai Consiglieri Comunali.

Art. 31 - Termini di consegna dell'avviso di convocazione

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
2. Sono **ordinarie** le sedute convocate per l'approvazione del bilancio di previsione, e per l'approvazione del rendiconto di gestione. Il Presidente del Consiglio Comunale può inserire altri argomenti all'ordine del giorno di tali sedute.
3. Tutte le altre sedute sono **straordinarie**.
4. Le adunanze di seconda convocazione devono essere convocate contestualmente all'adunanza di prima convocazione.
5. L'eventuale conferma della seconda convocazione di una seduta deve essere dichiarata dal Presidente del Consiglio Comunale immediatamente dopo la constatazione dell'assenza del numero legale nell'adunanza di prima convocazione.
6. La seduta di seconda convocazione avrà luogo di norma in un giorno diverso da quello di prima convocazione.
7. Il Consiglio comunque non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione e ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti.

8. Gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno dopo la consegna degli avvisi di prima convocazione vanno comunicati ai consiglieri con avviso spedito almeno 24 ore prima della riunione.
9. In caso di urgenza, discrezionalmente valutata dal Presidente del Consiglio Comunale, l'avviso di convocazione, con il relativo elenco deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima, ma, se la maggioranza dei componenti il Consiglio lo richianda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, purché il rinvio non determini la scadenza di termini perentori. Quanto sopra vale anche per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno già consegnato, aventi carattere di urgenza.
10. Il ritardo di consegna dell'avviso di convocazione è sanato dalla partecipazione del consigliere alla riunione.
11. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e recapitato almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per le sessioni ordinarie, e almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per le sessioni straordinarie. A tale fine non si computano né il giorno di recapito dell'avviso, né il giorno della seduta consiliare.
12. I documenti relativi a ciascuna proposta inserita nell'ordine del giorno, salvo i casi di convocazione urgente, devono essere depositati nella sala delle adunanze almeno trentasei ore prima della seduta del Consiglio.
13. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

CAPO II - DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

Art. 32 - Sede consiliare

1. Il Consiglio si riunisce nella propria sede nella sala appositamente predisposta.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Presidente del Consiglio Comunale può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.
5. La stampa ed il pubblico assistono alle sedute del Consiglio in settori riservati.

Art. 33 - Riunioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio si riunisce per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, o su richiesta di un quinto dei Consiglieri, con indicazione dell'argomento da inserire all'ordine del giorno che deve essere relativo a materie o fattispecie di competenza del Consiglio.
2. Le riunioni del Consiglio Comunale vengono fissate preferibilmente in orario non lavorativo dei partecipanti.
3. In casi straordinari ed eccezionali è ammessa la convocazione del Consiglio Comunale in orari diversi da quelli indicati al comma 2 ed in particolare:
 - a) Quando vi sia la necessità di garantire la presenza del numero legale entro determinate scadenze prestabilite dalla legge o funzionali a garantire il perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione;
 - b) Quando vi sia la necessità di garantire la presenza in consiglio comunale di tecnici ovvero di esperti interni o esterni all'Ente, la cui presenza in orario non lavorativo determinerebbe maggiori oneri a carico del bilancio;
 - c) Per la complessità e rilevanza degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno;
 - d) Consigli Comunali aperti o indetti in occasione di celebrazioni, conferimenti di onorificenze o cittadinanze onorarie;
 - e) Altre circostanze eccezionali e straordinarie debitamente motivate.
4. Nei casi di cui al comma 3 deve essere sempre effettuata una comparazione dei costi e dei benefici derivanti dalle diverse soluzioni, al fine di valutare quella meno onerosa per l'Ente.

5. Durante le riunioni del Consiglio è sempre assicurata la presenza degli operatori della Polizia Municipale e Locale o della Forza Pubblica.

Art. 34 - Pubblicità delle Sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Sono tenute in forma segreta le adunanze nelle quali si proceda ad apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali di persone.
3. Se in seduta pubblica siano introdotti apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali di persone, non appartenenti al Consiglio, determinate o facilmente determinabili, il presidente deve assicurare l'effettiva uscita del pubblico.
4. Durante la seduta segreta, sono presenti in aula il segretario che è tenuto a dare atto d'ufficio dell'osservanza di tale disposizione.

Art. 35 - Sedute aperte o congiunte

1. Quando particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco, può indire adunanze consiliari aperte nella sede abituale od anche in luoghi particolari previsti dall'art. 32 del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari occasioni il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Il Presidente, sentito il Consiglio, può consentire interventi anche da parte del pubblico.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, ricorrendo i presupposti indicati al 1° comma, con la medesima procedura, parimenti ivi prevista, può, altresì, convocare l'adunanza congiunta del Consiglio Comunale con altri Consigli Comunali.
6. Durante le adunanze aperte e congiunte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o atti che determinano una spesa a carico del Comune.

Art. 36 - Partecipazione di Funzionari, Consulenti, Revisore dei Conti

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri, può invitare alle adunanze consiliari dipendenti del Comune, il Revisore dei Conti, il Presidente o il responsabile di aziende, di consorzi nei quali il Comune è compartecipe per rendere relazioni o informazioni.
2. Egualmente possono essere invitati consulenti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire spiegazioni o chiarimenti. Possono pure essere invitati i responsabili di Enti con cui il Comune collabora e comunque tutte le persone il cui contributo sia utile perché il Consiglio Comunale abbia piena conoscenza di fatti, al fine di una corretta deliberazione.
3. In tali occasioni, per il tempo necessario al loro intervento, i relatori sono ammessi a sedere nella parte dell'aula riservata al Consiglio.

Art. 37 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari non può manifestare assenso o dissenso né in qualunque espressioni.
2. Nel caso di disordini, se non valgono i suoi richiami, il Presidente sospende l'adunanza. Se proseguono i disordini, il Presidente dispone lo scioglimento dell'adunanza e una nuova convocazione del Consiglio Comunale.
3. Ove necessario, il Presidente del Consiglio può chiedere l'intervento della Forza Pubblica degli operatori della Polizia Municipale e Locale.

Art. 38 - Disciplina degli interventi

1. Il Consigliere prende posto nell'aula con il gruppo di appartenenza.
2. Il Consigliere parla dal posto, rivolto al Presidente e al Consiglio.
3. Il Consigliere fa richiesta di parlare all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
4. Il solo Presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamo al rispetto del Regolamento e della durata degli interventi.
5. Gli interventi ineriscono solo alla proposta in discussione.
6. L'intervento che si mantenga nei limiti indicati dal Regolamento non può essere interrotto.

CAPO III - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, COMUNICAZIONI.

Art. 39 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco e al Presidente del Consiglio per avere informazioni anche in merito alla sussistenza o alla veridicità di un fatto determinato.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta: in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di quindici giorni, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio.

Art. 40 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

Art. 41 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni con risposta orale e le interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al Consiglio. All'inizio di ogni seduta del Consiglio Comunale, dopo le eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio, è possibile lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.
2. Dopo la risposta l'interrogante, o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare brevemente, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al Consiglio. Segue la risposta della Giunta. L'interpellante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di cinque minuti; la replica non può superare il limite di cinque minuti.
4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte della Giunta possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
5. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta consiliare.
6. Alle interpellanze ed interrogazioni deve essere data risposta scritta qualora il Consiglio Comunale non sia convocato nei successivi quarantacinque giorni.
7. Le interrogazioni o interpellanze urgenti possono essere presentate dopo la trattazione di quelle già iscritte all'ordine del giorno, consegnando il testo al Presidente del Consiglio Comunale che ne dà lettura ai Consiglieri. Sull'urgenza dell'interrogazione o dell'interpellanza, decide il Consiglio Comunale senza discussione. Nel caso non sia possibile l'immediata risposta, essa sarà inviata per iscritto nei 5 giorni successivi all'adunanza.

Art. 42 - Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze

1. Allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze sono dedicati complessivamente massimo trenta minuti in ogni seduta del consiglio. Scaduto detto termine lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, già iscritte all'ordine del giorno, viene rinviato alla seduta successiva.

Art. 43 - Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

Art. 44 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione deve essere presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio, che ne verifica la ammissibilità e la proponibilità ai sensi del comma precedente e che la inserisce all'ordine del giorno della prima adunanza utile.
2. Alla discussione si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 45 - votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
4. In ogni caso le mozioni non possono essere messe in votazione quando non sia possibile acquisire, per effetto degli emendamenti presentati, i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000. Le mozioni devono peraltro rimanere iscritte all'ordine del giorno.

Art. 46 - Domande d'attualità

1. Ciascun Consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'Amministrazione Comunale.
2. Le domande, formulate per iscritto, vanno consegnate al Presidente del Consiglio e al Sindaco sino ad un'ora prima dell'apertura della seduta.
3. In apertura di seduta il Consigliere ha facoltà di illustrare la domanda di attualità presentata per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Il Sindaco o un Assessore hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del Consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare brevemente la propria soddisfazione o meno.

Art. 47 - Presentazione di proposte di delibera da parte dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere può inviare al Presidente del Consiglio Comunale proposte di deliberazione redatte in forma scritta, eventualmente accompagnate da relazione illustrativa e da ogni altra documentazione.
2. L'ufficio di Segreteria assicura la necessaria assistenza, anche sotto il profilo giuridico formale e della redazione dei testi.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale trasmette immediatamente la proposta ed i relativi allegati al Sindaco ed al Segretario Comunale, per l'acquisizione dei pareri di legge, al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, qualora i prescritti pareri non siano favorevoli, comunica l'inammissibilità della proposta ai proponenti ed ai Capigruppo Consiliari entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione.
5. Gli uffici devono esprimere il parere di competenza entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, prorogabili per uguale periodo non più di una volta solo per gravi motivi.

Art. 48 - Emendamenti e proposte incidentali

1. I Consiglieri Comunali possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, dandone comunicazione scritta al Presidente e al Segretario Comunale almeno 2 giorni interi prima dell'adunanza. Il Segretario ne dispone l'istruttoria in via d'urgenza.
2. Possono essere proposti emendamenti anche nel corso della discussione in Consiglio Comunale. In tal caso il Segretario Comunale, su richiesta del presidente del Consiglio Comunale, esprime parere sull'emendamento proposto, nell'ambito delle proprie competenze. Se si ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori valutazioni, il Consiglio Comunale può decidere di rinviare la trattazione della proposta all'ultimo punto dell'ordine del giorno o alla successiva adunanza.
3. La disciplina di cui al comma 2 si applica anche alle proposte incidentali presentate nel corso della discussione della proposta principale già all'ordine del giorno.

Art. 49 - Ordine del giorno: redazione e pubblicazione

1. L'ordine del giorno, costituito dall'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio, è stabilito dal Presidente del Consiglio Comunale
2. L'iniziativa deliberativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta, ai Consiglieri Comunali, ai cittadini secondo quanto prescritto dallo Statuto Comunale.
3. La trattazione degli argomenti procede secondo l'ordine del giorno e non è possibile la discussione o il voto su argomenti non compresi in esso, salve le eccezioni previste dal presente Regolamento.
4. Spostamenti della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno possono essere fatti, se non c'è opposizione, su iniziative del presidente o di un consigliere; nel caso di opposizione, decide il Consiglio, senza discussione.
5. Le mozioni d'ordine riguardanti l'osservanza del regolamento o dell'ordine del giorno, anche relativamente alla priorità di una discussione o di una votazione, sono trattate con precedenza; il Consiglio Comunale decide sentito il proponente e un relatore per gruppo, ciascuno per un massimo di 5 minuti. A tal fine, copie del regolamento sono depositate a disposizione dei Consiglieri durante le riunioni
6. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono individuati distintamente all'ordine del giorno.
7. L'affissione all'albo pretorio on-line dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve avvenire entro i termini previsti al precedente articolo per la consegna dell'avviso ai Consiglieri.
8. Va inviata copia dell'ordine del giorno al Segretario Comunale.
9. Il Presidente del Consiglio Comunale, altresì, può disporre che venga data pubblicità mediante affissione di manifesti e, eventualmente, tramite la stampa e i mezzi di comunicazione di massa.

Art. 50 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, l'elezione del Presidente del Consiglio, la costituzione e nomina delle Commissioni Consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 51 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Tutte le sedute del Consiglio successive alla prima sono presiedute dal Presidente del Consiglio.
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Presidente del Consiglio, le funzioni dello stesso vengono espletate dal Consigliere anziano. Il Consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente

ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco.

Art. 52 - Convocazione su richiesta di un quinto dei Consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. Il termine entro il quale il Presidente del Consiglio deve fissare la relativa seduta decorre dalla data di deposito della richiesta o, se successiva, del documento oggetto di esame, completo di tutti gli elementi necessari ai sensi di legge, Statuto o Regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, prima di procedere alla convocazione, verifica la ammissibilità e proponibilità della richiesta, assegnando agli interessati un congruo termine per la regolarizzazione della stessa.
4. Per particolari esigenze e su conforme parere della conferenza dei Capigruppo, assunto a maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati, la data della seduta può essere fissata dopo il termine di venti giorni, ma comunque non oltre il quarantesimo.

Art. 53 - Deposito dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno

1. Fatte salve diverse disposizioni di legge, di Statuto e di Regolamento, le proposte di deliberazione debbono essere depositate presso la Segreteria del Consiglio almeno 48 ore prima dell'adunanza, salvo le proposte per le quali si convoca il Consiglio in seduta urgente; in tal caso le proposte devono essere depositate contestualmente alla convocazione (massimo 24 ore prima).
2. Salvo impedimenti di forza maggiore, copia delle proposte è fornita ai singoli gruppi che ne facciano richiesta prima dell'adunanza consiliare.

Art. 54 - Approvazione delle linee programmatiche

1. Sentita la Giunta Comunale, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento contenente le linee programmatiche relative al mandato entro il sessantesimo giorno successivo all'insediamento.
2. Il documento venti giorni prima la presentazione al Consiglio Comunale viene preliminarmente depositato per dieci giorni consecutivi in Segreteria e posto a disposizione dei Consiglieri affinché gli stessi possano presentare in merito osservazioni ed emendamenti. Trascorso detto termine, il Sindaco, entro i successivi dieci giorni, predispone il testo definitivo della proposta.
3. Il documento è quindi presentato in Consiglio in apposita seduta su cui si effettua il dibattito senza espressione di voto; nella medesima seduta sono discussi e votati gli emendamenti non accolti ed espressamente richiamati dai proponenti.

Art. 55 - Svolgimento della discussione

1. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.
2. Il Presidente dichiara chiusa la discussione una volta esauriti gli interventi dei richiedenti, le repliche e le controrepliche.
3. La chiusura della discussione può essere dichiarata dal presidente anche quando, intervenuto almeno un Consigliere per gruppo, le ulteriori richieste di intervento abbiano carattere pretestuoso o dilatorio.
4. Chiusa la discussione, la parola per le dichiarazioni di voto può essere concessa a un Consigliere per gruppo, e a quelli che dissentano dalla posizione del loro Capogruppo, per 5 minuti ciascuno.

Art. 56 - Richiesta che un argomento sia rinviato o non discusso (questioni pregiudiziali o sospensive)

1. Può essere motivatamente richiesto che un argomento all'ordine del giorno venga ritirato, senza che si proceda alla discussione o, se già discusso, alla votazione (questione pregiudiziale).

2. Può essere motivatamente richiesto il rinvio della trattazione di un argomento ad altra adunanza (questione sospensiva).
3. Prima di essere messe in votazione, le questioni di cui ai commi precedenti possono essere discusse con intervento di un Consigliere per gruppo, limitato ad un massimo di 5 minuti.

Art. 57 - Richiesta di parlare per "fatto personale"

1. Il Consigliere che, durante la discussione, ritenga di essere attaccato sulla propria condotta o si senta attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni o dichiarazioni diverse da quelle espresse, può domandare la parola per "fatto personale", indicandone i motivi. La parola gli può essere concessa per non più di 5 minuti.
2. Il Consigliere che ha causato la richiesta di parlare per "fatto personale" risponde per non più di 5 minuti.
3. La decisione sulla sussistenza del "fatto personale" è presa dal Presidente; in caso di decisione negativa, se il Consigliere insiste, decide, senza discussione, il Consiglio. Il verbale riporta i termini della discussione e la decisione.

Art. 58 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio Comunale lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio Comunale può interdirlgli la parola fino alla conclusione della questione in discussione.
5. I Consiglieri, nei loro interventi, devono attenersi all'oggetto della discussione. Ove un Consigliere se ne discosti, il Presidente del Consiglio Comunale lo richiama. Qualora il Consigliere non rientri nell'argomento in discussione, o successivamente se ne discosti nuovamente, il Presidente del Consiglio Comunale procede ad un secondo richiamo. Se un Consigliere prosegue nel suo comportamento, il Presidente del Consiglio Comunale gli toglie la parola.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale può consentire, a scopo dimostrativo ed a supporto dell'illustrazione dell'argomento in discussione, l'utilizzo da parte dei componenti il Consiglio e degli Assessori, di supporti audiovisivi, o di fotografie, o di altri oggetti. La richiesta deve essere presentata al Presidente del Consiglio Comunale prima dell'inizio della seduta.
7. I componenti il Consiglio non possono intervenire nella discussione se non dopo aver richiesto la parola al Presidente del Consiglio Comunale ed averla ottenuta. Essi non possono interrompere o disturbare gli interventi di altri Consiglieri che abbiano in quel momento la parola.
8. Solo al Presidente del Consiglio Comunale è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Art. 59 - Conclusione delle adunanze

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può decidere l'ora entro la quale si concludono le adunanze.
2. Il Consiglio, all'inizio, o durante l'adunanza, può decidere di continuare i lavori oltre il termine prefissato.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e comunque espletate tutte le incombenze previste dal presente Regolamento, dichiara chiusa la riunione.
4. Se, all'ora fissata per la conclusione della riunione, restano da trattare altri argomenti, il Presidente del Consiglio Comunale, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa l'adunanza, avvertendo i consiglieri della prosecuzione dei lavori nel giorno già fissato, o della riconvocazione del Consiglio per completare la trattazione degli argomenti.

5. Dichiarata chiusa la riunione il Presidente del Consiglio Comunale ed il Segretario Comunale sottoscrivono il registro “delle sedute consiliari”.

Art. 60 - Consiglieri Comunali scrutatori: designazione e funzioni

1. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente del Consiglio Comunale. In caso di contestazione su voti espressi e di non corrispondenza tra il numero di presenti e quello dei votanti e degli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta ed il risultato verificato con l'assistenza degli scrutatori.
2. Per le votazioni a scrutinio segreto l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Il Presidente del Consiglio Comunale designa tre Consiglieri Comunali, incaricati delle funzioni di scrutatori. I gruppi di minoranza sono rappresentati tra gli scrutatori almeno da un Consigliere.
3. Gli scrutatori assistono il Presidente del Consiglio Comunale nella verifica della validità delle schede e del conteggio dei voti. Su eventuali contestazioni decide a maggioranza inappellabilmente il collegio degli scrutatori.

Art. 61 - Sistemi di votazione: votazione palese e votazione segreta

1. Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, tutte le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, eccetto i casi di votazione per appello nominale, decisi di volta in volta dal Consiglio.
3. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se richiesta prima della proclamazione del risultato; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
4. La decisione di procedere a votazione a scrutinio segreto, su argomenti non riguardanti persone, viene presa dal Consiglio, con votazione palese, su proposta del Presidente o di un Consigliere.
5. Le proposte respinte non possono essere ripresentate nella stessa seduta.
6. La votazione segreta va eseguita con il sistema delle schede. Su eventuali contestazioni decide a maggioranza inappellabilmente il collegio degli scrutatori.
7. Nel caso di votazioni segrete, una volta proclamato l'esito, le schede vanno raccolte a cura del Segretario e quindi, in mancanza di immediata contestazione sul voto espresso, distrutte, ad eccezione delle nulle che, controfirmate dal Presidente e da almeno uno degli scrutatori, sono conservate agli atti della deliberazione.
8. Qualora il Consiglio debba procedere a nomine o designazioni riservate alla sua competenza, la votazione avviene mediante scheda segreta e si intendono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
9. Nel caso sia prevista per legge o per statuto la rappresentanza della minoranza, senza che le norme medesime stabiliscano regole precise per garantire tale rappresentanza si procede a scrutinio separato riservato rispettivamente alla maggioranza ed alla minoranza.

Art. 62 - Votanti

1. Si considerano votanti i Consiglieri che partecipano alle operazioni di voto e cioè esprimono un voto favorevole o contrario nelle votazioni palesi o consegnano la scheda nelle votazioni segrete.
2. Si considera tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere che si astiene dal voto, mentre non è computato tra i votanti.

Art. 63 - Ordine delle votazioni

1. Ogni proposta comporta distinta votazione.
2. Le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine:
 - a) richieste di non trattare in argomento o di rinviarlo ad altra seduta;
 - b) proposte di emendamenti soppressivi, modificativi, aggiuntivi;
 - c) richiesta, fatta da almeno 3 consiglieri, di votare un provvedimento non nella sua interezza, ma suddiviso nelle varie parti (titoli, articoli, commi), dalle quali è composto;

- d) richiesta di votazione conclusiva del testo definitivo, così come risulta dopo gli emendamenti e le modifiche apportati in seguito alla discussione.
3. Per i Regolamenti ed i Bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i Regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
 - b) per i Bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni, vengono posti in votazione, congiuntamente, il Bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio Pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al Bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.
4. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 64 - Calcolo della maggioranza

1. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
3. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le schede non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti. Pertanto il Consigliere che intenda astenersi non deve votare scheda bianca e non deve riporre la propria scheda nell'urna.
4. Sia nelle votazioni palesi che in quelle a scrutinio segreto, coloro che si astengono volontariamente o obbligatoriamente dalla votazione si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti, così come previsto nel precedente art. 59.
5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivono una maggioranza qualificata.

Art. 65 - Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente del Consiglio Comunale può, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il Segretario Comunale, annullare la votazione e disporre la immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i Consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 66 - Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

CAPO IV - I VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 67 - La partecipazione del Segretario alla seduta

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti del Consiglio Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti partecipando con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione, che sottoscrive unitamente al Presidente del Consiglio.
2. Su invito del Presidente del Consiglio, quando egli lo ritenga utile o necessario, sia su richiesta di Consiglieri, il Segretario Comunale esprime parere consultivo giuridico-amministrativo e fornisce informazioni e notizie sugli argomenti che l'Assemblea sta esaminando.

3. Il registro delle riunioni del Consiglio Comunale, alla fine di ogni seduta del civico consesso viene firmato dal Presidente del C.C. e dal Segretario Comunale.

Art. 68 - Redazione dei verbali dell'adunanza - Deposito

1. I verbali della seduta devono essere approvati all'inizio della riunione successiva, su decisione del Presidente del Consiglio Comunale.
2. I verbali delle deliberazioni redatti sulla scorta delle proposte dell'Ufficio competente per materia, recano per riassunto il resoconto della seduta, riportando i motivi principali delle discussioni e la parte dispositiva.
3. Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri, su richiesta, vengono allegati al verbale quali parti integranti e sostanziali, quando il relativo testo scritto sia fornito o dettato al Segretario prima della conclusione dell'adunanza.
4. Ogni membro ha diritto a che nel verbale si faccia constatare del proprio voto e dei motivi del medesimo ed ha diritto di chiedere le opportune rettifiche, nella seduta nella quale si approvano i relativi verbali.

TITOLO III - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 69 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento, entro la proposta scritta posta all'ordine del giorno, degli emendamenti approvati.
2. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
3. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione dell'entrata, anche il parere di regolarità contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria. I pareri debbono essere espressi sulla proposta di deliberazione e successivamente inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
4. L'istruttoria della deliberazione è coordinata dal Segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, e unitamente ai relativi allegati, essa viene sottoscritta dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Comunale.
6. L'ufficio di Segreteria comunica le decisioni adottate dal Consiglio Comunale ai Responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio on-line, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

Art. 70 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta ai sensi dell'art. 42, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione.
2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei riporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 71 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del Responsabile dei servizi istituzionali, mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di Regolamento Comunale.
2. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate di norma entro venti giorni dalla adozione.

3. Gli obblighi della pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Art. 72 - Esecutività delle deliberazioni

1. La esecutività delle deliberazioni consiliari è disciplinata dalle vigenti disposizioni della legge statale e regionale.
2. In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 73 - Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vengono emanate.
2. Il Consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.
3. Il Consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.
4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati; il Segretario Comunale appone su tali ultime deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 74 - Mozione di sfiducia

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, secondo quanto dispone l'art. 52, secondo comma, del Decreto legislativo 267/2000. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.
2. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta, i Consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente, salvo la presentazione di una diversa mozione scaturente da nuovi fatti.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 75 - RegISTRAZIONI audiovisive

1. E' facoltà del Presidente del Consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 76 - Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni precedenti in materia.

Art. 77 - Approvazione del Regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'art. 38, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.

2. Con la stessa maggioranza di cui al comma uno il Consiglio Comunale approva le modifiche alle disposizioni del Regolamento medesimo ovvero un nuovo Regolamento sostitutivo.

Art. 78 - Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Istituzionale dell'Ente oltre che pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.
2. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni, ai Consiglieri proclamati eletti viene consegnata una copia dello Statuto ed una copia del presente Regolamento.
3. In occasione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari una copia del presente Regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei Consiglieri.

Art. 79 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di Leggi e di Regolamenti vigenti in materia.

Art. 80 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.